

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 874)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEDATI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1969

Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, relativo all'aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato da collocare fuori ruolo per conto e nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali

ONOREVOLI SENATORI. — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvede al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine con personale del Corpo forestale dello Stato (articolo 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30); per tali fini, l'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929 fissa l'impiego di trenta ispettori e dieci sottufficiali del Corpo forestale dello Stato da collocare fuori ruolo.

L'inadeguatezza di tale disponibilità, rispetto ai compiti sempre più vasti affidati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali nel dopoguerra, appare evidente, sol che si consideri che ognuno dei trenta tecnici (supposto che tutti possano essere adibiti alla diretta gestione dei territori silvopascolivi, la cui estensione attuale ascende a 305.027 ettari) dovrebbe amministrare diecimila ettari di proprietà, estensione talmente vasta che non consente una scrupolosa amministrazione.

Ma se le leggi in favore dei territori montani hanno permesso l'ampliamento del patrimonio affidato all'Azienda (nel dopoguerra, per il passaggio alle regioni a statuto speciale delle foreste già acquisite, il demanio forestale dello Stato si era ridotto intorno ai centomila ettari), i finanziamenti riservati a tale scopo dal secondo piano verde (legge 27 ottobre 1966, n. 910) e quelli che la nuova legge sulla montagna, già predisposta, destinerà allo stesso fine, consentiranno di incrementare l'estensione delle foreste demaniali di circa diecimila ettari all'anno.

Ma l'Azienda — oltre che nel vasto settore della difesa del suolo, attraverso l'acquisizione e la valorizzazione forestale e pascoliva dei territori acclivi che presentano condizioni di instabilità — opera, ora, intensamente in quello agro-pascolivo anche attraverso la costituzione di aziende-pilota e dimostrative a carattere zootecnico (legge 29 novembre 1965, n. 1322).

Quest'ultima attribuzione ha esteso ulteriormente l'attività dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali: infatti, non si tratta più soltanto di instaurare sui terreni agro-pascolivi una attività che utilizzi la terra ed impieghi le forze di lavoro in una fase intermedia, in attesa di un probabile futuro rimboschimento, ma di giungere alla formazione di nuclei pilota e dimostrativi (in particolari ambienti montani) che, insieme agli aspetti tecnico-sperimentali, diano ai privati esempio di incoraggiamento di una gestione economicamente sana.

Alle considerazioni concernenti la preminente azione di difesa del suolo e le attribuzioni nel settore agro-pascolivo, occorre aggiungere un richiamo alla terza utilizzazione dei terreni: quella per fini turistici, ricreativi, sportivi, per la quale le attese nei confronti dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono sempre più pressanti. Sembra superfluo soffermarsi sull'importanza dell'argomento che, del resto, ricorre di continuo su tutti gli organi dell'opinione pubblica; ad esso sono interessate, sotto diversi aspetti, le foreste demaniali di maggiori attrattive climatiche o panoramiche o estetiche, sia lungo i litorali, sia in montagna.

Inoltre, la conservazione delle bellezze e delle ricchezze della natura, ivi comprese la protezione e la produzione della selvaggina, deve trovare sempre più ampia realizzazione nelle foreste demaniali. Si dovrà, perciò, procedere alla costituzione di nuove ri-

serve integrali e alla estensione degli esistenti parchi nazionali, nonchè alla creazione, ove necessario, di nuovi parchi.

Infine, secondo il disposto dell'articolo 30 del secondo piano verde, l'Azienda dovrà eseguire, per conto dei comuni, altri enti e privati, lavori di rimboschimento e di sostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani.

A fronte di quanto sopra esposto sta l'attuale disponibilità di personale ufficiale e sottufficiale fuori ruolo nella misura, rispettivamente, di trenta e dieci unità, palesemente insufficiente per porre l'Azienda in condizioni di potere assicurare un ordinato ed efficiente svolgimento dei compiti istituzionali e ciò è tanto vero ove si consideri che dei 50 uffici di amministrazione forestale demaniali in funzione, ben 20 si sono dovuti affidare agli ispettorati ripartimentali delle foreste, cui competono, com'è noto, compiti di natura del tutto diversa da quelli dell'Azienda. A ciò aggiungasi la necessità di normalizzare anche i servizi centrali della direzione dell'Azienda, ora affidati ad un numero di funzionari del tutto insufficiente.

Appare evidente, da quanto premesso, l'interesse a rendere sempre più efficiente la Azienda di Stato per le foreste demaniali alla quale, del resto, la legislazione richiamata e quella predisposta, soprattutto in materia di difesa e di valorizzazione dei territori montani, attribuisce compiti di grande rilievo.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il numero degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo, nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, è elevato rispettivamente a 50 e 20 unità.

**Art. 2.**

Restano a carico dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali le competenze comunque spettanti sia agli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, sia al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione statale addetto ai servizi dell'Azienda stessa.